

Allegato "A" al Rep.6034

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE
ETICA ED ECONOMIA MEDITERRANEUM UNIVERSITATIS
ROBIN MIND SCHOLA DE NEGOTIIS GERENDIS
(Scuola d'Impresa della Comunità del Mediterraneo)
ed in forma abbreviata
"ROBIN MIND SCUOLA DI ETICA ED ECONOMIA".

Articolo 1) Natura, origine, sede.

1.E' costituita una Associazione No Profit denominata: "ETICA ED ECONOMIA MEDITERRANEUM UNIVERSITATIS ROBIN MIND SCHOLA DE NEGOTIIS GERENDIS" (Scuola d'impresa della Comunità del Mediterraneo di seguito denominata anche Associazione).

2. L' Associazione trae origine dall'esperienza del Movimento Mondiale delle Scuole di Etica ed Economia di cui al sito web www.unietica.net e dall'attività svolta dall'Unione degli Utilizzatori di cui al sito web www.robinpeople.net. "ETICA ED ECONOMIA - Mediterraneum Universitatis Robin Mind Schola de Negotiis Gerendis", viene costituita in Palermo per volontà di un Comitato Promotore, allo scopo principale di realizzare un "laboratorio permanente" per la revisione di nuove "regole Etiche" da applicare all'attuale "Capitalismo", nonché quello di istituire una struttura educativa, finalizzata alla formazione di persone capaci di scelte e impegni motivati nell'azione sociale ed economica, ispirata dalla convinzione che esiste uno stretto rapporto di interdipendenza tra valori umani e scelte economiche tale da produrre effetti vantaggiosi per l'umanità.

3. L' Associazione è un ente con piena capacità giuridica, senza scopo di lucro, regolata dal presente statuto.

4. L' Associazione ha durata illimitata. La sua sede è in Palermo, Viale Regione Siciliana n.2156 con la possibilità di creare sedi operative e "filiazioni" in ogni parte del mondo.

Articolo 2) Finalità ed ambiti operativi.

1. L' Associazione ha come scopo primario ed esclusivo il bene comune, attraverso l'affermazione, diffusione e realizzazione di valori culturali e sociali; intende, pertanto, contribuire alla costruzione di una società migliore con propri programmi e progetti di intervento. Nella propria azione si ispira ai principi di solidarietà e sussidiarietà; è aperta alla collaborazione con fondazioni, enti, persone fisiche e giuridiche che si propongono le medesime finalità; vuole essere al servizio dell'uomo nella sua integralità, favorendo ogni azione tesa a colmare il divario tra nord e sud del mondo in ogni ambito di valore umano.

Si adopera, con particolare impegno, nell'indirizzare l'attività economica secondo criteri etici, sostenendo e stimolando una imprenditorialità solidale ed efficiente.

La gestione dell' Associazione stessa si ispira a criteri di trasparenza ed efficienza.

2. In particolare l' Associazione curerà:

a) ATTIVITA' PROPRIE DELLA SCUOLA - L' Associazione fa proprie, con regolamento comunque modificabile, le Norme Statutarie del Movimento Mondiale delle Scuole di Etica ed Economia.

Tali norme prevedono la promozione delle seguenti attività: corsi sistematici, corsi permanenti, corsi monografici o tematici, seminari, convegni, forum, giornate di studio,

conferenze, simposi, incontri e gruppi di ricerca, corsi aziendali specifici.

b) ATTIVITA' FORMATIVA - La Associazione promuove corsi di studio di livello universitario, favorendo rapporti con università italiane ed estere nonché attività di ricerca, sia di base che finalizzata, anche mediante specifiche convenzioni con analoghe istituzioni nazionali e comunitarie.

c) ATTIVITA' PROPOSITIVA E OPERATIVA - Al fine di favorire lo sviluppo e per superare la distanza fra il nord ed ogni sud, non solo in ambito mondiale o all'interno di uno stesso Paese, ma anche all'interno di una medesima città, paese o villaggio, la Associazione promuove:

lo scambio di capacità imprenditoriali;

la creazione di villaggi impresa;

la divulgazione e l'utilizzazione del progetto "1% - L'impresa strumento di solidarietà internazionale" ovvero la promozione degli strumenti di pagamento previsti dal Progetto ROBIN attraverso la canalizzazione dello Sconto Etico negli appositi Fondi di Sviluppo Sostenibile e Solidarietà Internazionale appositamente denominati FONDO ROBIN il primo, che opera secondo le normative vigenti nel Paese di riferimento ed ROBIN FUND il secondo da Malta dove ha sede e opera in maniera Unica a livello Internazionale;

la divulgazione e l'utilizzazione del progetto "Mutua Fide Bank" per la realizzazione di un circuito mondiale che conduca alla prima "Banca Mondiale dei Popoli";

l'elaborazione di altri progetti di solidarietà internazionale;

le raccolte pubbliche occasionali di fondi, in concomitanza di particolari eventi e celebrazioni, nonché ogni forma di lotteria e gioco a premi, nell'osservanza delle leggi dei singoli paesi;

ogni altra iniziativa di solidarietà, nell'ambito delle finalità della Associazione.

3. Tutte le attività saranno indirizzate all'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale ed esercitate all'interno dei seguenti settori:

a) istruzione;

b) formazione;

c) promozione della cultura e dell'arte;

d) ricerca scientifica e socio-economica;

e) tutela dei diritti civili;

f) assistenza sociale;

g) beneficenza ed aiuto umanitario.

4. Ogni finalità della Associazione deve essere perseguita con Enti e/o persone fisiche o giuridiche che garantiscano una effettiva pluralità e diversificazione degli indirizzi didattici e delle scelte programmatiche ed operative, nell'ambito dei principi e degli scopi generali dell'Associazione.

5. Per la migliore attuazione degli scopi dell'Associazione, il Consiglio di Amministrazione può nominare Comitati ad hoc stabilendone compiti e poteri.

Articolo 3) Patrimonio.

1. Per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo precedente, l'Associazione amministra il proprio patrimonio e può compiere operazioni finanziarie, commerciali, immobiliari e mobiliari, nei limiti fissati dalla legge e dal presente statuto.

2. Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

a) dalle somme conferite a titolo di liberalità dai soci fondatori;

b) dai beni immobili, mobili, crediti, denaro e partecipazioni che perverranno alla medesima Associazione a qualsiasi

titolo, nonché da elargizioni da parte di enti pubblici, enti privati, persone fisiche e giuridiche.

3. Il patrimonio dell' Associazione è costituito da un fondo di dotazione costituito inizialmente dalle somme versate dai Soci Fondatori. Tale patrimonio potrà essere aumentato e alimentato con oblazioni, donazioni, legati, liberalità ed erogazioni di quanti abbiano desiderio ed amore al potenziamento dell'istituzione.

4. L' Associazione provvede al conseguimento dei suoi scopi con le rendite del suo patrimonio, con i contributi e le liberalità non destinati a patrimonio e con i proventi derivanti dall'esercizio di attività istituzionali e connesse.

Il Consiglio di amministrazione provvederà all'investimento dei mezzi che perverranno all' Associazione. Tutte le Entrate ed uscite dell'Associazione saranno trattate con il metodo "Glass System" ovvero con la relativa trasparenza analitica su Internet, circa i dati economici e personali, ad eccezione di quelli per i quali sia stata richiesta la relativa Privacy.

Articolo 4) Soci della Scuola

Sono soci della Scuola oltre i Fondatori, che hanno sottoscritto l' Atto Costitutivo, anche tutti coloro (persone fisiche, giuridiche ed Enti) che lo avranno richiesto per iscritto al Consiglio di Amministrazione e che avranno altresì richiesto di voler contribuire al raggiungimento degli scopi statutari.

Questi ultimi, oltre al versamento della quota di partecipazione, nell'ammontare deciso dal Consiglio di Amministrazione, acquisiranno la qualifica di Soci Sostenitori

Articolo 5) Organi dell' ASSOCIAZIONE

Sono organi dell' Associazione:

- a) l'Assemblea dei Soci
- b) il Consiglio di amministrazione;
- c) il Presidente;
- d) il Presidente Onorario
- e) il Comitato esecutivo;
- f) il Collegio dei revisori contabili.
- g) il Gruppo di Sostegno Parlamentare Internazionale

Articolo 6) L'Assemblea dei Soci

L'assemblea dei Soci è costituita dai soci Fondatori, assimilando ad essi i soci Fondatori Onorari e dai soci Sostenitori.

L'assemblea ha il compito di:

Determinare gli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione

Eleggere i membri del Consiglio di Amministrazione

Deliberare sulle modificazioni dello Statuto

Deliberare, se del caso, lo scioglimento dell'Associazione

Presiede l'assemblea il Presidente uscente, il quale si farà carico, almeno un mese

prima della scadenza naturale del Mandato del Consiglio di Amministrazione in carica, di convocare tutti i Soci, i quali potranno farsi rappresentare per delega da altro Socio, ciò, indipendentemente dal numero delle stesse deleghe possedute.

Articolo 7) Consiglio di Amministrazione.

1. Nello spirito del "Tavolo Sociale" previsto dal Progetto ROBIN i due Vice-Presidenti sono emanazione dei due settori portanti del Progetto "econometrico" ovvero di estrazione "sociale" l'uno, proveniente dal "mondo" dei Consumatori e/o dei Lavoratori, e l'altro di Estrazione "economica" ovvero proveniente dagli Operatori Economici e/o dai Professionisti.

2. Il Consiglio di amministrazione è pertanto composto dal presidente, da due vicepresidenti e da dieci consiglieri per

un totale di 13 membri. Essi durano in carica cinque anni, dalla data di insediamento. E' possibile la loro riconferma.

3. Il presidente e i quattro consiglieri sono nominati la prima volta in sede di Atto costitutivo ciascuno di essi proveniente almeno uno per ciascuno provenienti dai quattro settori portanti del "tavolo sociale" ROBIN .

Tra di loro formano il primo Consiglio di Amministrazione e nominano il Presidente e i due Vice-Presidenti.

Gli altri 8 consiglieri vengono nominati e/o cooptati nella seguente modalità:

due membri dal Consiglio di Amministrazione, scelto tra i Professionisti e/o i Docenti Universitari e/o tra gli uomini di cultura;

due membri dal Consiglio di Amministrazione, scelto tra gli Operatori Economici residenti nel Mediterraneo;

due membri dal Consiglio di Amministrazione, scelto tra i Lavoratori operanti nel Mediterraneo, possibilmente provenienti dal "mondo" della Formazione;

due membri dal Consiglio di Amministrazione, scelto tra i Consumatori Utilizzatori possibilmente provenienti dal "mondo" delle NO Profit;

4. Nel caso dovesse venir meno uno degli enti, istituzioni o società di cui al comma precedente, per cessazione, fusione, trasformazione o per legittima trasmissione dei diritti ad altro soggetto giuridico, ivi compresi quelli derivanti dal presente atto, la nomina compete all'ente, istituzione o società che ne deriva o che subentra nei diritti. Nel caso in cui la presente disposizione non possa trovare attuazione, spetta al Consiglio di amministrazione deliberare sulla nomina del Consigliere decaduto.

5. La nomina di ciascun consigliere è fatta su liste di tre nomi proposte dal Consiglio medesimo. La nomina del primo Consiglio di amministrazione, del suo presidente e dei due vicepresidenti spetta ai fondatori, all'atto della costituzione.

6. I membri del Consiglio di amministrazione devono essere scelti tra persone di comprovata capacità in campo culturale, scientifico, economico, imprenditoriale e delle libere professioni, affinché siano in grado di favorire, con l'apporto della loro professionalità, il massimo di garanzia nelle scelte degli interventi istituzionali della Associazione.

7. I membri del Consiglio di amministrazione devono possedere requisiti di specchiata onorabilità.

8. Quando l'ente cui compete la nomina non vi provveda entro due mesi dalla richiesta, che deve esser fatta dal presidente dell' Associazione a mezzo di lettera raccomandata da spedirsi almeno quindici giorni prima della scadenza del mandato, la nomina verrà effettuata direttamente dal Consiglio di Amministrazione.

9. Non possono ricoprire la carica di consigliere:

a) coloro che, in qualsiasi momento, perdano i requisiti previsti dal presente statuto;

b) i dipendenti dell' Associazione e di società o enti da quest'ultima partecipati.

10. La decadenza opera con l'accertamento assunto dal Consiglio di amministrazione.

11. Decade, altresì, il consigliere che, senza giustificato motivo, non intervenga per tre volte consecutive alle riunioni del Consiglio di amministrazione. La decadenza è dichiarata dal Consiglio stesso.

12. Al consiglio di amministrazione spetta:

a) di nominare il presidente e i due vice presidenti che durano in carica cinque anni, e comunque fino alla scadenza

del mandato del Consiglio di amministrazione da cui sono stati eletti; nulla osta alla loro rielezione;

b) di nominare i membri di un eventuale Comitato esecutivo, al quale delegare una più snella gestione operativa, a sua volta composto da non più di cinque membri fra quelli presenti nel Consiglio di amministrazione e di sostituirli in caso di dimissioni o di impedimento;

c) di nominare i membri del Collegio dei revisori contabili e di sostituirli in caso di dimissioni o di impedimento;

d) di approvare eventuali regolamenti e statuti interni;

e) di nominare Comitati ad hoc per specifiche attività dell'Associazione;

f) di deliberare eventuali modifiche dello statuto, su proposta del Presidente;

g) di approvare, entro il mese di dicembre, il bilancio preventivo dell'anno seguente ed entro il mese di giugno il conto consuntivo dell'anno precedente.

13. Il consiglio di amministrazione, convocato dal presidente con l'invio dell'ordine del giorno, si riunisce, di norma, in seduta ordinaria, due volte all'anno e, straordinariamente, ogni qualvolta il presidente lo giudichi necessario o su richiesta di almeno metà dei consiglieri. La convocazione è fatta dal Presidente con invito scritto diramato, con ogni mezzo, almeno otto giorni prima della data stabilita per l'adunanza. L'adunanza è valida anche senza convocazione formale se è presente la totalità dei consiglieri.

14. Le adunanze del Consiglio di amministrazione (e/o del comitato Esecutivo) sono valide se è presente la maggioranza dei membri che lo compongono. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

15. Il Consiglio di amministrazione può costituire commissioni consultive per il raggiungimento di fini istituzionali chiamando a farne parte, accanto ai componenti del Consiglio stesso, in funzione delle loro competenze specifiche, anche elementi esterni particolarmente qualificati.

16. Il Consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione economico-finanziaria, ordinaria e straordinaria della Associazione. Inoltre può procedere ad acquisti, vendite, permuta, cessioni gratuite, accettazione di donazioni, di legati e di eredità, concessione di garanzie, pegni ed ipoteche nonché può svolgere ogni altra attività per il perseguimento degli scopi della Associazione. Tali poteri sono assunti dal Comitato esecutivo con i limiti previsti dall'articolo 10, comma 3.

Articolo 8) Presidente.

1. Il presidente ha la legale rappresentanza della Associazione, di fronte ai terzi e in giudizio, con tutti i poteri attinenti l'ordinaria amministrazione, ivi compreso quello di nominare procuratori, determinandone le attribuzioni.

2. Il presidente convoca e presiede il Consiglio di amministrazione ed il Comitato esecutivo.

3. Il presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo e provvede ai rapporti con le autorità e le pubbliche amministrazioni.

4. Il presidente firma gli atti e quanto occorra per l'esplicazione di tutto ciò che è stato deliberato; sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione; cura l'osservanza dello statuto e ne promuove la riforma qualora si renda necessario.

5. Il presidente attribuisce le funzioni di vice presidente vicario ad uno dei due vicepresidenti ed è da questi sostituito in caso di sua assenza o di suo impedimento.

6. Il presidente può delegare la firma, per la gestione ordinaria delle attività dell'Associazione, ad un direttore nominato dal Comitato esecutivo e scelto anche tra i dipendenti dell'Associazione stessa.

Articolo 9) Il Presidente Onorario.

Il Presidente Onorario è il Magnifico Rettore dell'Università di Palermo.

Allo stesso sono attribuite di Diritto le funzioni di "garante morale" delle alte finalità, prefissate dal presente Statuto.

Allo stesso inoltre saranno indirizzate tutte le convocazioni del Consiglio di Amministrazione, e sarà Sua facoltà decidere l'eventuale partecipazione.

Articolo 10) Comitato esecutivo.

Il Comitato esecutivo è composto dal presidente del Consiglio di Amministrazione, dai vice presidenti e da altri due membri scelti dal Consiglio stesso fra i suoi componenti. Il Comitato esecutivo permane in carica quanto il Consiglio da cui stato nominato (articolo 7, comma 11, lettera b).

Il Comitato esecutivo cura la gestione economico-finanziaria, ordinaria e straordinaria dell'Associazione. Può nominare un direttore per la gestione ordinaria delle attività della Associazione. Cura la gestione delle entrate ordinarie e straordinarie, nonché la ripartizione delle rendite annuali del bilancio fra le diverse iniziative che costituiscono lo scopo della Associazione; propone al Consiglio eventuali regolamenti e statuti interni; esercita i poteri ad esso delegati dal Consiglio di amministrazione.

3. Non possono essere delegate le attribuzioni relative a:

- a) modifiche dello statuto;
- b) designazioni e nomine;
- c) approvazione del bilancio di previsione, sue variazioni e approvazione del bilancio consuntivo;
- d) assunzione di deliberazioni in merito all'attività erogativa, all'acquisizione o alla dismissione di partecipazioni e di beni immobili.

Il Comitato esecutivo si riunisce, di regola, una volta ogni due mesi secondo modalità di convocazione stabilite dal Comitato medesimo.

Le riunioni del Comitato sono presiedute dal presidente o dal vice presidente vicario.

Per la validità delle riunioni del Comitato è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi componenti in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Articolo 11) Collegio dei revisori contabili.

1. Il Collegio dei revisori contabili si compone di tre membri, nominati dal Consiglio di amministrazione. I componenti devono essere iscritti nel registro dei revisori contabili.

2. I revisori durano in carica tre anni dalla data di insediamento nella carica e possono essere riconfermati.

3. Il Collegio deve riunirsi, di norma, ogni trimestre.

4. I revisori contabili possono assistere alle riunioni del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo.

5. Il Collegio dei revisori contabili provvede:

- a) al riscontro della gestione finanziaria ed economica;
- b) ad accertare la regolare tenuta delle scritture contabili;
- c) a redigere apposite relazioni sui bilanci preventivi e sui conti consuntivi;
- d) ad effettuare verifiche di cassa.

6. Delle riunioni del Collegio dei revisori contabili deve essere redatto processo verbale.

7. Il Collegio dei revisori contabili sceglie, tra i suoi

membri, il presidente.

8. Il revisore che, senza giustificato motivo, non intervienga per tre volte consecutive alle riunioni del Collegio, decade. La decadenza è dichiarata dal Collegio stesso.

Articolo 12) Il Gruppo di Sostegno Parlamentare Internazionale Viene istituito il Gruppo di Sostegno Parlamentare Internazionale, tra persone che rivestono o hanno rivestito incarico Istituzionale a livello di Territorio sovra-comunale, al di là di qualsiasi appartenenza ideologica.

Allo stesso viene attribuito valore di Assemblea Plenaria Consultiva del Consiglio di Amministrazione, il quale ha il compito di convocarlo almeno una volta l'anno per trarre spunto di una condivisione politica delle principali tematiche riguardanti la gestione della "cosa pubblica", nonché per confrontare le varie esperienze di "Governance" ed i processi di E-Democracy attivati nei vari Paesi del Mondo.

Articolo 13) Compensi.

1. Ai componenti il Consiglio di amministrazione, il Comitato esecutivo e il Collegio dei revisori contabili spetta, oltre al rimborso delle spese vive, una indennità di carica costituita da un compenso annuo.

2. L'indennità di carica viene stabilita dal Consiglio di amministrazione, che può disporre la Liquidazione con cadenza trimestrale.

Articolo 14) Esercizio economico-finanziario.

1. L'esercizio economico-finanziario dell' Associazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Articolo 15) Stemma e bandiera dell' Associazione.

a) L' Associazione si pone in continuità di valori, ideali e attività del Movimento Mondiale delle Scuole di Etica ed Economia e se ne pone in continuità per la sua ispirazione cristiana, e ben conscia dell'alta finalità transnazionale posta come principale scopo sociale, fa dell' interculturalità delle varie etnie e dei vari popoli della terra il suo "stemma" principale, adottando a tal fine un "intreccio di mani a forma di rombo".

Sulle stesse mani i colori sono quelli relativi ai "colori naturali" della pelle esteriore della razza umana, ovvero quella cosiddetta asiatica, quella dei mulatti, quella dei neri e quella tipica dei bianchi.

In questa ottica sono poste le prime due braccia ad "apertura alare" in segno di "massima tolleranza" verso l'umanità nella sua universalità, ed a chiusura dello stesso rombo, vi sono le altre due mani, a significare "il senso dell'ordine e del rispetto a regole comuni, uguali per tutti gli individui".

All'interno del rombo, vi è posizionato il Logo della parola "robin" con sopra il classico piccolo pettirosso e sotto scritta la parola " Mind".

Il presente stemma, benché condiviso nel suo uso dall'Unione degli Utilizzatori che ne rimane, proprietaria potrà essere riprodotto nei modi e nelle dimensioni che più si riterrà utile.

Altre utilizzazioni temporanee di terzi possono essere autorizzate dal Presidente.

Il Presidente potrà anche attuare tutte le azioni e procedure per la tutela nazionale ed internazionale dello stemma della Scuola.

b) L'eventuale bandiera, se adottata, dovrà riportare i colori sopra evidenziati con lo stemma della Scuola al centro.

Articolo 16) Scioglimento e liquidazione.

In caso di scioglimento e liquidazione dell' Associazione, l'eventuale residuo netto del patrimonio sarà devoluto per

opere di utilità sociale a vantaggio dei territori ove opera l'ente originario.

Articolo 17) Disposizioni di chiusura.

1. Per la prima volta la nomina delle cariche sociali viene effettuata in sede di atto costitutivo.

2 . I verbali delle deliberazioni del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo devono essere trascritti in ordine cronologico su appositi registri, sottoscritti dal presidente e da un segretario verbalizzatore.

3. Il presente Statuto può essere integrato da eventuali altri regolamenti che dovranno essere deliberati dal Consiglio di Amministrazione. Tali regolamenti potranno istituire Comitati e gruppi di responsabili specificamente per ognuna delle attività previste all'art. 2, comma 2, lettere a),b),c).

4. Per tutto quanto non previsto dal presente statuto valgono, per quanto applicabili, le vigenti disposizioni di legge.

Articolo 18) Disposizioni transitorie

Il Comitato Esecutivo ha facoltà di ammettere con la qualifica di "Socio Fondatore Onorario" coloro che ne facciano esplicita richiesta entro il 30 giugno 2009.

Letto, approvato e sottoscritto.

F.to

MARCHETTA PAOLA - STRAFALACI FRANCESCO - STRAFALACI MARCO -
SCARPELLO LUIGI - PAPPALARDO SALVATORE - LA FATA FRANCESCO -
DI STEFANO DIEGO - GERACI SERAFINO - GATTUSO SALVATORE -
CANDIDO GIOVANNI - MAZZOLA FABIO - SANLORENZO LUIGI - LA
SPINA ANTONIO - LUCCHESI GAETANO - SACCO SALVATORE - EUGENIO
CAFFARELLI NOTAIO.